



CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA COMUNALE ALL'APERTO ATTREZZATA AD USO PUBBLICO SITA IN VIA I MAGGIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 108 del 26.10.2000.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 78 del 24.07.2002.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 77 del 30.09.2013

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA COMUNALE ALL'APERTO, ATTREZZATA AD USO PUBBLICO, SITA IN VIA 1° MAGGIO.

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area comunale ubicata sul terreno contraddistinto dal mappale censuario n. 1539, appositamente dotata di strutture dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di carattere ricreativo, sportivo, sociale e culturale in genere, con particolare riferimento alle feste all'aperto normalmente organizzate da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

L'utilizzo dell'area di cui all'articolo precedente è soggetto a concessione comunale, previo pagamento di un canone nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale e di una cauzione minima del 20% del canone stesso per i fini di cui all'art. 13.

Il canone potrà essere diversificato tenuto conto dei seguenti criteri:

- a seconda della durata dell'occupazione;
- a seconda delle singole superfici occupate da ogni tipologia di attività;
- a seconda delle finalità della manifestazione, se a scopo di lucro o meno;
- a seconda se l'attività è aperta al pubblico o di carattere privato.

L'amministrazione comunale può prevedere la concessione gratuita dell'area ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 3 che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune o della Provincia o della Regione.

Articolo 3

Potranno usufruire dell'area i seguenti soggetti e con l'ordine di priorità avanti disposto:

- 1. Comune di Cassano Magnago;**
- 2. associazioni assistenziali, culturali, ricreative, sportive, senza fine di lucro;**
- 3. partiti, associazioni o gruppi, aventi finalità politiche e associazioni sindacali;**
- 4. altri enti pubblici e assimilati, privati cittadini anche a scopo di lucro.**

Nell'ambito delle priorità sopra citate sarà data preferenza alle manifestazioni organizzate dai soggetti residenti in Cassano Magnago rispetto a quelli residenti fuori Comune; saranno quindi avvantaggiate le manifestazioni aperte al pubblico rispetto a quelle private e, all'interno delle manifestazioni pubbliche, quelle con accesso gratuito rispetto a quelle a pagamento o previa offerta volontaria.

Le domande dovranno essere depositate nel periodo intercorrente tra il 1^a ed il **28 febbraio** per le feste che si intendono organizzare nel periodo **1° maggio - 31 ottobre**; e nel periodo intercorrente tra il **1° ed il 31 luglio** per quelle che si intendono organizzare nel periodo **1° novembre – 30 aprile**.

L'accoglimento o il diniego della concessione all'uso dell'area, dovrà essere comunicato con atto scritto al richiedente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tenuto conto delle priorità di cui ai commi precedenti, le istanze saranno considerate secondo l'ordine cronologico d'arrivo risultante dalla registrazione del Protocollo generale comunale.

La registrazione avverrà in base all'ora in cui il documento sarà acquisito agli atti del Comune.

In caso di mancanza di prenotazioni potranno essere autorizzate altre iniziative senza limiti di tempo, tenuto comunque conto delle possibili future prenotazioni nei periodi prescritti. Le istanze di cui al presente comma dovranno pervenire al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, fatte salve le esigenze di istruttoria derivanti dalla partecipazione di altri enti od organi.

Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di svolgimento delle elezioni stesse, è data priorità nell'assegnazione dell'area ai soggetti che intendano svolgere comizi elettorali, rispetto a coloro che hanno già presentato istanza per altri fini e non ancora acconsentita.

Articolo 4

Al fine di garantire una equa disponibilità dell'area la presentazione di più domande di prenotazione nel termine di cui al comma 3 dell'art. 3 determinerà l'assegnazione dell'area a ciascun soggetto per periodi non superiori a 2 settimane consecutive, con decorrenza dal martedì alle ore 8.30 e termine il lunedì alle ore 18.00.

Articolo 5

Le attività all'interno dell'area dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti di capienza, orario, rumore, vibrazioni e lumens stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Per ogni manifestazione l'organizzazione richiedente dovrà individuare uno o più responsabili che dovranno essere reperibili durante la manifestazione ed intervenire tempestivamente ove richiesto dagli Organi di vigilanza.

Articolo 7

Per ogni manifestazione l'organizzazione richiedente dovrà individuare uno o più responsabili che dovranno essere reperibili durante la manifestazione ed intervenire tempestivamente ove richiesto dagli Organi di vigilanza.

Articolo 8

Nell'ambito delle manifestazioni saranno ammesse attività collaterali gestite da terzi e sotto la loro responsabilità. In tal caso dette attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole degli organizzatori della manifestazione interessata. Le suddette attività saranno assoggettate al canone d'occupazione e alla cauzione di cui all'art. 2, fatti salvi i tributi già previsti dalla legge e l'ottenimento delle autorizzazioni commerciali, sanitarie o di pubblica sicurezza eventualmente previste.

Articolo 9

Gli eventuali impianti e attrezzature che gli organizzatori dovessero allestire in loco dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia. Analogamente i soggetti privati che dovessero essere autorizzati a gestire attività proprie nell'ambito della manifestazione dovranno utilizzare impianti ed attrezzature conformi alla normativa in materia.

Articolo 10

La domanda di autorizzazione per l'esercizio delle attività relative all'utilizzo dell'area dovrà essere corredata del programma della manifestazione, in ordine alle date ed orari ed una relazione descrittiva del tipo di attività principali e collaterali e delle loro modalità di svolgimento.

Analoga documentazione dovrà essere presentata dai soggetti privati che allestiranno proprie attività collaterali nell'ambito della manifestazione, fermo restando il disposto dell'art. 8.

Al fine di valutare le istanze sopra citate, l'ufficio competente potrà richiedere ulteriori integrazioni entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Articolo 11

L'istanza di ottenimento di concessione dell'area, corredata di bollo ove prescritto, nonché di tutta la documentazione necessaria, avrà valore di istanza per l'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle specifiche attività.

A cura dell'ufficio competente sarà tenuto un calendario, di pubblica consultazione, relativo alle richieste di prenotazione dell'area.

Articolo 12

L'organizzatore non potrà effettuare né consentire attività diverse da quelle per le quali è stato concesso l'utilizzo dell'area e sarà ritenuto responsabile in caso di attività non autorizzate. L'abuso potrà comportare la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la revoca della concessione per l'utilizzo dell'area; in detto ultimo caso l'area non potrà essere concessa agli stessi soggetti per 2 anni a decorrere dalla data della revoca. Sono fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e/o penali derivanti dal tipo di violazione commessa.

Articolo 13

In caso di revoca o di sospensione di cui all'art. 12, nonché in caso di concessione dell'area e di mancato utilizzo per cause imputabili all'organizzatore, qualora ciò abbia pregiudicato la possibilità di utilizzo da parte di altri soggetti, sarà comunque dovuto all'Amministrazione Comunale il pagamento del canone per l'utilizzo dell'area per tutto il periodo autorizzato. L'organizzatore della manifestazione è responsabile della custodia dell'area feste e delle attrezzature comunali presenti. Tale responsabilità è estesa anche ai danni di terzi alle medesime strutture provocati durante il periodo di concessione dell'area.

Articolo 14

L'organizzatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale per gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale.

In caso di danni alla proprietà comunale l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale agli effetti del risarcimento, restituendo la parte eccedente il danno, ovvero fatta salva l'azione di rivalsa in caso di importo insufficiente a coprire il danno subito.

L'Amministrazione comunale è esonerata da responsabilità per danni arrecati a terzi ed imputati a negligenza dell'organizzatore.

Articolo 15

Nell'ambito dell'area sono vietati lo sparo di fuochi pirotecnici ed ogni altra attività che per la sua natura possa arrecare pregiudizio all'area stessa, ovvero all'incolumità delle persone e delle cose.

Resta fatto salvo in ogni caso il potere d'intervento del Sindaco per motivi contingibili ed urgenti.

Articolo 16

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, che avverrà entro cinque giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.

Con effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Munito del Sigillo del Comune, il presente Regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.